



Convenzione tra

L'Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori ITAL (d'ora innanzi, *breviter* "ITAL"), c.f. 80193470582 con sede legale in Roma, Via Castelfidardo, 43/45, rappresentato dal Presidente pro-tempore Giovanni Torluccio, nato a Laviano (SA) il 29/08/1950

e

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, c.f. 80237250586 con sede in Roma Via Veneto, 56 – 00187, rappresentato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, come da indicazione dell'Ufficio legislativo del citato Ministero di cui alla nota prot. N.4826 del 1° agosto 2016

premessi che

- ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità;
- gli Istituti di patronato e di assistenza sociale si collocano nell'ambito della cura di interessi generali (sentenza Corte Costituzionale n. 42/2000);
- ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/01;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse nelle attività di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio;
- ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della legge n. 152/2001, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/01 per le quali è ammessa l'esigibilità di un contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari;

visto

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante "Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari";

tutto ciò premesso, tra le parti *ut supra* costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012, il Patronato ITAL opta per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico dei non iscritti all'Organizzazione promotrice UIL per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni di seguito indicate:

Tab	Codice prestazione	Titolo prestazione	Importo Non ISCRITTI all'organizzazione promotrice	Importo ISCRITTI all'organizzazione promotrice
A	25	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER TBC	€ 15,00	€ 0,00
A	33	CURE BALNEO-TERMALI	€ 15,00	€ 0,00
A	35	DOPPIA ANNUALITA' DI PENSIONE SO	€ 15,00	€ 0,00
C	15	QUOTA INTEGRATIVA RENDITA CON DECORRENZA SUCCESSIVA	€ 15,00	€ 0,00
C	16	RICADUTA STATO DI INABILITA' ASSOLUTA TEMPORANEA	€ 15,00	€ 0,00
C	23	RICHIESTA CURE TERMALI	€ 15,00	€ 0,00
C	24	RICHIESTA DI PROTESI	€ 15,00	€ 0,00
C	25	RICHIESTA ASSEGNO FUNERARIO	€ 15,00	€ 0,00

Resta inteso che il punteggio pari a 0,25 non verrà attribuito anche nel caso di prestazioni indicate nella tabella di cui sopra rese gratuitamente in favore degli iscritti all'organizzazione promotrice.

### Art. 2

Il Patronato ITAL è tenuto a svolgere le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati:

- il Patronato ITAL espleta l'attività in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente;
- il Patronato ITAL impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento;
- il Patronato ITAL è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti all'utenza o agli enti pubblici beneficiari in merito alle prestazioni richieste;
- il Patronato ITAL svolge le prestazioni previste dall'articolo 1 della presente convenzione nelle sedi e con l'osservanza degli orari di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, nonché avvalendosi degli operatori di cui all'art. 6 della legge n. 152/01;
- il Patronato ITAL svolge le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione su mandato, come da fac-simile allegato.

#### Art. 3

L'utente o l'ente pubblico beneficiario corrisponde al Patronato il contributo per l'erogazione del servizio, per l'importo previsto per ciascuna prestazione di cui all'articolo 1 della presente convenzione, all'atto della presentazione della domanda agli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

Il Patronato ITAL è tenuto a rilasciare all'utente o all'ente pubblico beneficiario apposita ricevuta, come da fac-simile allegato.

#### Art. 4

La presente convenzione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza.

La convenzione ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione.

Ogni modifica apportata alla presente convenzione deve essere concordata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunicata dal Patronato ITAL agli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti.

La modifica decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa è concordata.

In caso di disdetta, alla scadenza della presente convenzione al Patronato è nuovamente riconosciuto il punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012.

#### Art. 5

Il Patronato ITAL è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale nell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

#### Art. 6

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

#### Art. 7

E' fatto obbligo al Patronato ITAL di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Il Patronato ITAL è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

#### Art. 8

Il Patronato ITAL è tenuto ad evidenziare, in un'apposita voce di bilancio, i contributi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n.152/01.

Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione sono inserite nei registri di apertura e chiusura delle pratiche riportanti le attività svolte dal Patronato e indicate nelle tabelle A-B-C-D allegata al D.M. n. 193/08.

Art. 9

Il Patronato ITAL pubblica la convenzione nel proprio sito internet e ne dà comunicazione agli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti.  
La convenzione è pubblicata anche nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 10

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Patronato ITAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

PER IL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Il Direttore generale  
per le politiche previdenziali e assicurative  
Dott.ssa Concetta Ferrari

PER IL PATRONATO ITAL  
Il Presidente Nazionale  
Giovanni Torluccio